



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

REGOLAMENTO TECNICI SQUADRE NAZIONALI
(approvato con delibera n. 420 del Consiglio Federale del 26 giugno 2026)

INDICE

1. Regolamento	pag. 1
2. Definizioni	pag. 1
3. Ambito di applicazione	pag. 2
4. Impegni ed attribuzioni della FISI	pag. 3
5. Obblighi e doveri dei tecnici federali	pag. 5
6. Provvedimenti e sanzioni	pag. 7
7. Norme transitorie e finali	pag. 7
Allegato 1	pag. 9

1. Regolamento

- 1.1 È approvato ed emanato, dal Consiglio Federale, il regolamento tecnici federali delle squadre nazionali (di seguito, il “**Regolamento TSN**” o il “**Regolamento**”).
- 1.2 Il Regolamento disciplina le norme e le regole di appartenenza alle Squadre Nazionali per tutte le discipline sportivo-agonistiche rientranti nell’ambito delle competenze della FISI.
- 1.3 Il Regolamento sostituisce ogni precedente regolamento concernente quanto indicato al precedente articolo 1.2) ed entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera di sua approvazione da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“**CONI**”).

2. Definizioni

I termini con prima lettera in maiuscolo e gli acronimi avranno, nel presente Regolamento, il significato ai medesimi attribuito come di seguito specificato (i richiami alle definizioni contenute nello Statuto della FISI, nel Regolamento Organico Federale, nel Regolamento di Giustizia e, in genere, in qualsiasi atto o regolamento interno della FISI, si intendono effettuati a ciascuno dei predetti documenti secondo il relativo testo di tempo in tempo in vigore):

Consiglio Federale: ha il significato a tale espressione attribuito dallo Statuto;

Direttore Agonistico: ha il significato a tale espressione attribuito dall’art. 62 del Regolamento Organico Federale;

Direzione Agonistica: ha il significato a tale espressione attribuito dagli artt. 57-63 del Regolamento Organico Federale;

GSMCS: gruppi sportivi militari e gruppi sportivi dei corpi dello Stato;

Partner: ha il significato attribuito nei contratti di partnership federali;

Sponsor: ha il significato attribuito nei contratti di sponsorizzazione federale;

Squadre Nazionali: significa, con riferimento a ciascuna Stagione Agonistica, le squadre formate dagli atleti, compresi gli atleti di interesse nazionali, selezionati dalle competenti Direzioni Agonistiche per la partecipazione, nella relativa Stagione Agonistica o per parte di essa o per singole gare e/o sessioni di allenamento, alla preparazione, a sessioni di allenamento e a competizioni agonistiche nelle discipline di competenza, e quali atleti, della FISI e dai Tecnici Federali alle stesse assegnati per lo svolgimento delle relative attività di competenza;

Stagione Agonistica: indica il periodo di tempo che inizia in data 1° maggio di un determinato anno e termina il 30 aprile dell'anno successivo;

Tecnici Federali: ha il significato a tale espressione attribuito dal Regolamento STF.

3. Ambito di applicazione

3.1 Il presente Regolamento si applica:

- a) ai Tecnici Federali assegnati alle Squadre Nazionali;
- b) agli altri Tecnici Federali eventualmente convocati per singole manifestazioni (gare e/o allenamenti) limitatamente al periodo durante il quale risultino effettivamente convocati dalle competenti Direzioni Agonistiche ed impegnati nelle relative attività di competenza.

3.2 Per quanto riguarda l'inquadramento e la qualificazione del rapporto di collaborazione tra i Tecnici Federali e la FISI, tenuto conto dell'oggetto e degli specifici termini e condizioni dedotti nei relativi contratti o comunque applicabili, si effettua richiamo ai principi ed alle norme di legge, alle norme dello Statuto della FISI e alle norme dello Statuto ed ai regolamenti del CONI.

3.3 Il Regolamento TSN è destinato:

- a) ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva delle Squadre Nazionali;
- b) a rendere l'operato e l'immagine delle Squadre Nazionali e di ogni singolo Tecnico Federale assegnato alle medesime ispirati a criteri di uniformità nonché regolati e gestiti con criteri di omogeneità;
- c) a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Federazione nei confronti dei Partner e degli Sponsor, ivi compresi, tra gli altri, i fornitori di attrezzature ed equipaggiamento assegnati alle Squadre Nazionali.

3.4 Il presente Regolamento si applica, nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma 3.1), relativamente al periodo durante il quale i medesimi risultino assegnati Squadre Nazionali.

3.5 Ai fini di una completa conoscenza del contenuto del presente Regolamento da parte dei soggetti interessati nonché ai fini della corretta applicazione ed osservanza da parte di questi ultimi delle

regole e dei principi in esso contenuti, i soggetti di cui al precedente comma 3.1) sono tenuti alla sottoscrizione per presa visione ed accettazione di copia del presente Regolamento nel momento in cui avvenga, e quale condizione per, l'assegnazione alla relativa Squadra Nazionale nonché in occasione di ogni successivo rinnovo di tale assegnazione secondo quanto disposto dalla rispettiva Direzione Agonistica.

3.6 Ai Tecnici Federali, a ciascuno nell'ambito delle proprie rispettive competenze ed attribuzioni, spetta l'esecuzione dei compiti che concorrono all'organizzazione ed alla realizzazione delle attività di preparazione, allenamento e partecipazione alle competizioni agonistiche degli atleti appartenenti alle Squadre Nazionali, al fine di:

- (i) favorire la formazione, il perfezionamento del gesto atletico e tecnico e il miglioramento delle caratteristiche e delle performance di questi ultimi; e
- (ii) organizzare – per quanto concerne le esigenze logistiche e di allestimento – le sessioni di preparazione, di allenamento e (impregiudicata in tal caso la responsabilità dei relativi enti organizzatori o delle competenti giurie) di partecipazione a competizioni agonistiche, nel rispetto e nei limiti delle norme e dei regolamenti vigenti, fatte salve in ogni caso (come disposto dal Regolamento Atleti Squadre Nazionali) l'autonoma valutazione da parte degli atleti in ordine alla sussistenza delle condizioni tecniche, ambientali-metereologiche, di sicurezza, di allestimento dei percorsi e psico-fisiche di proprio gradimento e l'autonoma determinazione, da parte dei medesimi atleti, circa l'esecuzione o lo svolgimento delle specifiche attività di preparazione, allenamento o competizione agonistica in considerazione delle specifiche condizioni del caso.

4. Impegni ed attribuzioni della FISI

4.1 In attuazione dei propri compiti istituzionali la FISI predispone quanto necessario per consentire ed organizzare la preparazione, gli allenamenti e la partecipazione alle gare degli atleti appartenenti alle Squadre Nazionali e agevolare lo svolgimento delle attività di competenza dei Tecnici Federali assegnati alle stesse, e adotta misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata, in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, nonché idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di Safeguarding e delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Safeguarding FISI, dai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nello sport, dalle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

4.2 Dal momento dell'arrivo al luogo di convocazione per la partecipazione a manifestazioni di interesse federale (agonistiche e non) nonché per allenamenti, e fino al momento della partenza, tutte le spese di vitto e alloggio, assistenza medica, impianti di risalita e quant'altro inerente e ragionevolmente necessario saranno a carico della Federazione.

4.3 Le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della convocazione e ritorno sono a carico Tecnici Federali.

- 4.4 La Federazione provvede ad assicurare i Tecnici Federali regolarmente tesserati per i rischi di infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile, in conformità alla normativa vigente. La copertura assicurativa opera esclusivamente in favore Tecnici Federali in regola con il tesseramento federale per la Stagione Agonistica di riferimento. La FISI si riserva la facoltà di valutare l'assunzione di coperture assicurative in favore Tecnici Federali ulteriori rispetto a quelle obbligatorie. Tali coperture saranno definite secondo le esigenze federali e tempestivamente comunicate agli interessati secondo le procedure vigenti.
- 4.5 I diritti di sfruttamento commerciale dell'immagine, nonché i diritti pubblicitari e di sponsorizzazione connessi all'attività svolta da ciascun Tecnico Federale in qualità di componente delle Squadre Nazionali, spettano alla Federazione.
- 4.6 In forza del riconoscimento alla Federazione della titolarità dei diritti di cui al precedente comma 4.6), la Federazione è l'unica avente diritto ad utilizzare e a sottoscrivere ogni accordo con terzi inerente l'utilizzazione, a fini commerciali, pubblicitari ed in genere di comunicazione e divulgativi, dell'immagine, del nome, dei titoli, dei risultati, delle fotografie dei Tecnici Federali componenti delle Squadre Nazionali in relazione a qualsiasi comunicazione interna o esterna, uso per piattaforme digitali, ripresa video o cinematografica, servizio giornalistico o televisivo, pubblicazione ed articolo relativi all'attività sportiva ed agonistica dei predetti atleti, così come in relazione all'uso degli stessi attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione pubblicitaria e commerciale non costituente modalità di esercizio del diritto di cronaca e informazione, eccezion fatta per l'utilizzo da parte dei GSMCS per le attività e le comunicazioni istituzionali di pertinenza di questi ultimi relativamente ai Tecnici Federali arruolati o dipendenti degli stessi. Nell'ambito di quanto sopra FISI potrà anche concedere ai Partner Federali l'utilizzo dell'immagine singola dei Tecnici Federali ai fini del relativo sfruttamento nell'ambito di strumenti di comunicazione in ambito digitale (ad es. social network), ferma restando, in tale ultimo caso, la responsabilità dei Tecnici Federali relativamente all'accesso, al caricamento, all'aggiornamento, ai contenuti, alla diffusione, alle modalità di utilizzo e costi di utilizzo e di gestione di qualsiasi strumento a tal fine utilizzato. Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai rapporti che possano essere instaurati a latere, o nell'ambito, degli accordi concernenti la fornitura ufficiale di attrezzatura e materiale tecnico da parte delle relative aziende produttrici o fornitrici.
- 4.7 La Federazione, si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione di un Tecnico Federale, impregiudicati ogni diritto o azione esercitabile dalla Federazione ai sensi del relativo contratto o rapporto di collaborazione, anche a fini dell'esercizio di recesso o della risoluzione del contratto o rapporto, questi abbia svolto attività o concluso, direttamente o indirettamente, accordi che contemplino, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, l'utilizzo o lo sfruttamento pubblicitario del proprio nome, titolo o immagine individuale in difformità rispetto a quanto stabilito ai precedenti artt. 4.6) e 4.7).
- 4.9 Per i Tecnici Federali appartenenti ai GSMCS, la Federazione richiede alle relative amministrazioni di appartenenza di provvedere alla formalizzazione delle procedure necessarie ad autorizzarne il distacco per l'intera Stagione Agonistica ovvero con riferimento a specifici periodi in relazione ai quali i predetti Tecnici Federali risultino effettivamente assegnati alla Squadre Nazionali ed alle relative Direzioni Agonistiche e impegnati nello svolgimento delle relative attività di competenza nonché nelle eventuali attività concernenti iniziative di carattere istituzionale, di relazione e promozione pubblicitaria della FISI e/o dei propri Sponsor e nelle attività concernenti impegni tecnico - agonistici al di fuori del calendario ufficiale nazionale e internazionale. La predetta

autorizzazione si intende concessa limitatamente allo specifico periodo indicato dalla Federazione e potrà essere in ogni momento revocata a discrezione della competente amministrazione di appartenenza.

5. Obblighi e doveri dei tecnici federali

5.1 I soggetti di cui all'art. 3.1) si impegnano e sono tenuti a:

- a) garantire il massimo impegno nello svolgimento delle attività di propria competenza ed una condotta tecnica, morale e disciplinare rigorosa;
- b) onorare il ruolo rappresentativo associato alla assegnazione alle Squadre Nazionali, mantenere un comportamento consono allo status di Tecnico Federale assegnato alle Squadre Nazionali (soprattutto quando viene indossata la divisa e l'abbigliamento ufficiale della FIS) e fare quanto nelle proprie possibilità per tenere alto il prestigio dell'Italia e della FIS mantenendo un comportamento improntato alla correttezza ed al "fair-play";
- c) indossare i materiali tecnici, l'abbigliamento e gli accessori forniti dalla FIS, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle prestazioni connesse all'assegnazione alle Squadre Nazionali ed alla esecuzione delle relative attività di competenza nonché per la partecipazione ad eventuali iniziative promo pubblicitarie organizzate dagli Sponsor o Partner della Federazione o per apparizioni televisive strettamente collegate all'attività del Tecnico Federale in quanto assegnato Squadre Nazionali. Sui materiali tecnici, sull'abbigliamento e sugli accessori forniti dalla FIS non potranno essere aggiunti marchi, segni distintivi, scritte e/o stemmi diversi da quelli per i quali è ammessa applicazione nella misura e secondo le specifiche previste dai regolamenti della FIS e/o delle federazioni internazionali;
- d) mantenere un comportamento consono alla rappresentanza della Federazione ogni qualvolta indossino la divisa e l'abbigliamento ufficiale della FIS;
- e) astenersi dal prestare il proprio consenso, in qualità di Tecnico Federale assegnato alle Squadre Nazionali in qualsiasi momento anche a carattere privato e/o gratuito, a foto e/o riprese televisive destinate a successiva divulgazione, con ogni mezzo e modalità, anche presso la propria residenza personale, indossando capi di abbigliamento o attrezzature che comunque mostrino o pubblicizzino marchi di aziende che non siano sponsor o partner commerciali della Federazione, eccezion fatta per gli appartenenti ai GSMCS in relazione all'uso della divisa sportiva ufficiale di appartenenza o della divisa di ordinanza;
- f) rispettare le norme ed i regolamenti del CONI, osservare lo Statuto ed i regolamenti della FIS e delle competenti federazioni internazionali e risultare in regola con il tesseramento alla FIS;
- g) rispettare integralmente le norme ed i regolamenti in materia antidoping, il codice di comportamento sportivo, le norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia sportiva nonché tutte le altre misure emanate dal CONI, dalla FIS, dalle federazioni internazionali, dal CIO e dalle consuetudini sportive. L'ignoranza dei suddetti regolamenti non può essere invocata a nessun effetto a giustificazione, totale o parziale, dell'inosservanza, della non corretta applicazione o della trasgressione di qualsiasi disposizione tra quelle sopra richiamate nonché di qualsiasi norma di legge;

- h) non partecipare singolarmente ad iniziative di carattere promozionale e/o pubblicitario, singole o collettive, senza preventiva autorizzazione della FISI. Per i Tecnici Federali appartenenti ai GSMCS, l'autorizzazione sarà concessa dall'amministrazione di appartenenza;
 - i) non cedere ad alcun titolo, vendere o regalare il materiale tecnico, l'abbigliamento e gli accessori forniti, quale dotazione della Federazione, con riferimento all'assegnazione alle Squadre Nazionali nel corso di qualsiasi stagione agonistica o comunque con riferimento a qualsiasi convocazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa;
 - l) essere a disposizione nel caso di convocazione da parte della Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FISI e/o dei propri Sponsor;
 - m) assicurare piena collaborazione con lo staff medico-sanitario della FISI (ivi inclusa, a titolo indicativo e non esaustivo, la comunicazione tempestiva di eventuali infortuni, malesseri, impedimenti fisici o stati di salute riferiti dagli atleti e che possano incidere sull'idoneità all'attività sportivo-agonistica e/o alla partecipazione ad allenamenti e/o a competizioni di questi ultimi;
 - n) non rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti o comunicazioni di alcun genere (ivi incluse comunicazioni, sotto qualsiasi forma, tramite social network) che risultino lesivi del prestigio dell'immagine e della reputazione del CONI, della Federazione, dei tesserati e degli affiliati FISI, e/o di aziende consorziate e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione;
 - o) adire esclusivamente gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge 220/2003 convertito dalla Legge 280/2003;
 - p) mantenere la segretezza e non divulgare le informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza in virtù dell'assegnazione alle Squadre Nazionali e adottare idonee e preventive misure di sicurezza onde evitare la divulgazione a terzi non autorizzati;
 - q) comunicare alla Federazione ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari ed inviare la documentazione al fine di rendere edotta FISI della situazione;
 - r) rispettare integralmente il programma di attività concordato con il Direttore Agonistico all'inizio della Stagione Agonistica, eseguire le attività di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del Direttore Agonistico, partecipare a tutte le manifestazioni di carattere internazionale e nazionale programmate, ivi compresa la partecipazione agli eventi indicati dalla Direzione Agonistica;
 - s) richiedere la preventiva autorizzazione della FISI per l'assunzione di impegni al di fuori del calendario ufficiale della FISI e delle federazioni internazionali e per qualsiasi altro tipo di evento a cui intenda partecipare.
- 5.2 Con la sottoscrizione del Regolamento TSN, secondo le modalità e nelle circostanze di cui al precedente art. 3.5), i soggetti di cui all'art. 3.1) sottoscrivono altresì la dichiarazione di cui all'Allegato 1.

6. Provvedimenti e sanzioni

- 6.1 Fermi restando i provvedimenti, le responsabilità, le azioni ed i rimedi generati e/o esperibili ai sensi e per gli effetti degli specifici accordi contrattuali, di collaborazione o di distacco, tra FISI ed i ciascun Tecnico Federale, che rimangono disponibili per le parti in forza dei relativi rapporti contrattuali o di competenza dell'autorità giudiziaria, il Procuratore Federale e gli Organi di Giustizia, rispettivamente, per l'esercizio dell'azione disciplinare e per la comminazione delle sanzioni secondo quanto disposto dal Regolamento di Giustizia, sono gli organi deputati a comminare le sanzioni.
- 6.2 Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 5.1a), 5.1b) e 5.1d) è prevista la sanzione della ammonizione secondo l'equo apprezzamento delle violazioni commesse e tenuto conto dell'eventuale recidività.
- 6.3 Per il mancato rispetto delle norme di cui al precedente art. 5.1i), 5.1m), 5.1n), 5.1p) e 5.1q) si potrà procedere ad irrogare la sanzione della censura secondo l'equo apprezzamento delle violazioni commesse e tenuto conto dell'eventuale recidività.
- 6.4 Per il mancato rispetto delle norme di cui al precedente art. 5.1c), 5.1e), 5.1h), 5.1l), è prevista l'irrogazione della sanzione dell'ammenda, in importo variabile tra euro 1.000,00 (mille/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) in proporzione alla gravità della violazione.
- 6.5 Per il mancato rispetto delle norme di cui al precedente art. 5.1c), 5.1r), 5.1s), si potrà disporre la sospensione dall'attività per un periodo variabile da 3 a 6 mesi in proporzione alla gravità della violazione.
- 6.6 In ogni caso, il mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5.1e), 5.1h), 5.1l), 5.1r), fatta salva l'eventuale irrogazione delle sanzioni applicabili da parte dei competenti Organi di Giustizia ovvero per effetto dei precedenti artt. 6.2), 6.3), 6.4) e 6.5), comporta l'interruzione delle forme di assistenza diretta, tecnica, logistica, medico-fisioterapica per un periodo variabile da 10 giorni a 3 mesi, secondo l'equo apprezzamento del Consiglio Federale.
- 6.7 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. da 6.1) a 6.6), il mancato rispetto delle norme di cui agli artt. [5.1c), 5.1e), 5.1h), 5.1i), 5.1l), 5.1n), 5.1s)] è altresì passibile dell'adozione di provvedimenti da parte del Consiglio Federale. In particolare, il Consiglio Federale:
- a) in caso di violazione di minore gravità, per tale intendendosi il mancato rispetto dell'art. 5.1c) consistente nell'utilizzo di materiale difforme purché privo di marchi e/o loghi non autorizzati dalla Federazione in occasioni in assenza di copertura mediatica, potrà applicare, per ogni violazione, la sanzione dell'ammenda in importo pari a euro 1.000,00 (mille/00); tale importo potrà essere elevato a euro 2.000,00 (duemila/00) per le violazioni commesse in occasione di Giochi Olimpici, Campionati Europei e Mondiali;

7. Norme transitorie e finali

- 7.1 Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione, ai fini sportivi, da parte del CONI.

7.2 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle direttive del CONI in materia di atleti azzurri, alle norme delle Federazioni internazionali di appartenenza e allo statuto e ai regolamenti federali.

Nome e cognome del Tecnico Federale in stampatello

Firma _____

Luogo e data _____

Allegato 1

**DICHIARAZIONE TECNICI SQUADRE NAZIONALI
EX ART. 5.2 REGOLAMENTO TECNICI SQUADRE NAZIONALI**

Io sottoscritto/a

Cognome:

Nome:

Genere:

Data di nascita:

Tessera FISI n.

ASD/Società/GSMCS:

Disciplina:

in relazione a quanto disposto dall'art. 5.2 del Regolamento Tecnici Squadre Nazionali della FISI ad ogni attività svolta durante il periodo di mia assegnazione alle Squadre Nazionali, rilascio la seguente dichiarazione:

1. Certificato del casellario giudiziale (c.d. "certificato antipedofilia")

1.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, prendo atto e dichiaro di essere pienamente consapevole di quanto segue:

- (i) tutti i soggetti incaricati di svolgere attività che comportano contatti diretti e regolari con minori, ivi inclusi allenatori, istruttori, preparatori atletici e collaboratori sportivi, sono tenuti a presentare il certificato del casellario giudiziale (c.d. "Certificato Antipedofilia");
- (ii) il Certificato Antipedofilia deve attestare l'assenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, nonché l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- (iii) La consegna del Certificato Antipedofilia è condizione necessaria e indispensabile per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto di collaborazione o incarico tra la FISI ed il sottoscritto e, in mancanza della consegna da parte mia di tale documentazione, non mi sarà consentito di svolgere attività a diretto contatto con minori.

1.2 In relazione alle prese d'atto di cui al precedente punto 1.1:

- (i) Prendo atto e riconosco che le attività concernenti l'esecuzione del mio rapporto di collaborazione con la FISI in relazione all'assegnazione alle Squadre Nazionali può comportare contatti diretti e regolari con minori;
- (ii) Mi impegno a consegnare alla FISI entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla sottoscrizione per accettazione del Regolamento TSN, e quale condizione necessaria e indispensabile per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto di collaborazione o incarico tra la FISI ed il sottoscritto, il Certificato Antipedofilia in corso di validità secondo la normativa vigente;
- (iii) Prendo atto ed accetto che il Certificato Antipedofilia e potrà essere richiesto nuovamente dalla Federazione in caso di rinnovo dell'incarico o qualora lo si ritenga necessario ai fini della tutela dei minori e mi impegno, in ogni, a consegnare un nuovo Certificato Antipedofilia in caso di qualsiasi variazione rilevante nelle materie o nelle informazioni contenute nello stesso e comunque ad informare tempestivamente la FISI di qualsiasi nuovo atto, circostanza, provvedimento o disposizione che possa risultare attinente alle materie ed alle informazioni contenute nel Certificato Antipedofilia.
- (iv) Prendo atto che la FISI provvederà a trattare i dati personali contenuti nel Certificato Antipedofilia nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR), limitandone l'utilizzo esclusivamente alle finalità di legge.

2. Safeguarding e tutela dei minori

- 2.1 Prendo atto che FISI adotta e applica misure idonee a garantire la tutela dei minori e la prevenzione di ogni forma di abuso, violenza, discriminazione o comportamento inappropriato, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida del CONI e della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).
- 2.2 In relazione alla presa d'atto di cui al precedente punto 2.1:
 - (i) mi impegno a mantenere un comportamento corretto, rispettoso ed esemplare nei confronti degli atleti, in particolare se minorenni;
 - (ii) mi impegno ad evitare qualsiasi condotta, anche solo potenzialmente, idonea a ledere l'integrità fisica, psicologica o morale degli atleti;
 - (iii) mi impegno ad operare nel rispetto dei principi di inclusione, dignità e non discriminazione;
 - (iv) mi impegno ad astenermi da qualsiasi relazione o comportamento non appropriato con atleti minorenni;
 - (v) mi impegno a rispettare le procedure interne della Federazione in materia di safeguarding;

- (vi) mi impegno a segnalare tempestivamente al Responsabile Safeguarding della Federazione qualsiasi situazione, anche solo sospetta, di abuso, violenza o comportamento non conforme, di cui venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

2.3 Prendo atto, accetto e dichiaro di essere pienamente consapevole del fatto che violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui al precedente punto 2.2 articolo, oltre costituire grave inadempimento in relazione al rapporto contrattuale con la FISl, costituisce grave illecito regolamentare e disciplinare e può comportare, oltre alla risoluzione del contratto di collaborazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari, fino alla revoca del tesseramento e alla radiazione, fatti salvi ulteriori provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti federali.

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

3.1 Fermi ed impregiudicati gli impegni, le dichiarazioni e le prese d'atto di ai precedenti punti "1. *Certificato del casellario giudiziale (c.d. "Certificato Antipedofilia")*" e "2. *Safeguarding e tutela dei minori*", con riferimento ad ogni ulteriore e diverso aspetto concernente lo svolgimento delle attività connesse alla mia collaborazione con la FISl in funzione dell'assegnazione alle Squadre Nazionali, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro:

- (i) di non aver riportato condanne penali incompatibili con lo svolgimento dell'attività a me affidata dalla FISl;
- (ii) di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi che impediscano lo svolgimento dell'attività sportiva, educativa o formativa oggetto dell'incarico;
- (iii) di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
- (iv) di essere informato che la FISl potrà effettuare le verifiche consentite dalla normativa vigente.

Ho letto integralmente, compreso, condiviso e sottoscrivo le dichiarazioni di cui sopra.

Data _____

Firma del Tecnico Federale _____